

# CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RESTI CREMATI

## *Status quaestionis* e potenziali sviluppi

Prof. Manuel J. Arroba Conde  
P.U. Lateranense

### Introduzione

Il tema di questa riflessione esula dal settore canonico di cui mi occupo abitualmente. Nell'affrontarlo mi sono reso conto che si presta a un approccio giuridico ricco, specialmente se compiuto nelle chiavi del metodo di studio del diritto canonico che caratterizza il nostro ateneo, cioè la prospettiva integrale del "utrumque ius". In effetti, sulle due componenti della problematica (cremazione e conservazione dei resti cremati), è primordiale l'adeguato richiamo al fondamento teologico delle norme che, nei nostri studi, esprimiamo come "norma missionis"<sup>1</sup>, un nucleo che rapporta l'idoneità e coerenza dei vari tipi di regole canoniche alla loro capacità di garantire un efficace annuncio del Vangelo, nel nostro caso, della risurrezione della carne.

Simile ruolo riveste nell'utrumque ius il diritto comparato, l'esigenza cioè di confronto tra i sistemi giuridici, radicata nell'idea che il diritto, come fenomeno, con le sue dinamiche e concetti tipici, esprime valori di giustizia che non sono appannaggio del credente. La comparazione non è mera erudizione per prendere atto della varietà di normative sulla materia, ma un modo arricchente di cogliere la complessità di beni la cui tutela può essere in gioco<sup>2</sup>. Sul nostro tema il canonista è interpellato dai sistemi giuridici civili e da altri diritti religiosi al sano equilibrio tra diritti soggettivi e diritti sociali ma, al tempo stesso, a rendere testimonianza di una cultura giuridica che evita di estromettere la morte e la sua incidenza nel configurare i rapporti umani, senza ridurla a fatto biologico.

---

<sup>1</sup> Cf. P. GHERRI, *Lezioni di teologia del diritto canonico*, Città del Vaticano 2004, 305.

<sup>2</sup> Sui cardini dell'utrumque ius come metodo di studio, cf. M.J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e Giudizio nella Chiesa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano 2012, 288, nota 16.

Il terzo polo del metodo è il c.d. diritto vivente, non certo perché i fatti o le mode si possano imporre in modo tirannico e scriteriato alla stabilità delle leggi, ma semplicemente perché lo *ius sequitur vitam*, nel senso che è al servizio della vita<sup>3</sup>, anche rispetto a realtà riferite alla conclusione della vita fisica. Nel valutare le esigenze di progresso normativo è però imprescindibile conoscere l'evoluzione storica delle disposizioni, unico modo di capire, nei variegati contesti, le ragioni di fondo di una disciplina, distinguendo ciò che è essenziale e ciò che può non essere più necessario. Sulla nostra materia si rivelerà fondamentale comprendere l'insorgenza dell'impostazione penalistica del tema, poi sostituita da una prospettiva riferibile pressoché esclusivamente al diritto liturgico<sup>4</sup>.

### **I. Concetti giuridici rilevanti sulla materia**

Per agevolare i lettori meno familiarizzati, è utile presentare in sintesi alcuni concetti giuridici che, nel loro significato tecnico (come detto, imprescindibile nel nostro modo di intendere il diritto canonico), sono rilevanti per cogliere in modo adeguato la disciplina sulla cremazione e la conservazione dei resti cremati.

Il primo concetto è la consuetudine, quel comportamento costante di una comunità che è fonte di diritto insieme alla legge<sup>5</sup>. Nella dimensione giuridica della Chiesa e dell'evangelizzazione si può dire che la consuetudine traduce il *sensus fidelium* e il concetto di cultura formulato da Paolo VI in *Evangelii Nuntiandi* n. 8<sup>6</sup>. In proposito sono rilevanti due questioni. La prima è che la

---

<sup>3</sup> Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiologicalhe e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica* 10 (2007), 153-166.

<sup>4</sup> Sulle diverse teorie e impostazioni del diritto liturgico cf. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008.

<sup>5</sup> Cf. P.A. BONNET, *Annotazioni su la consuetudine canonico*, Torino 2003.

<sup>6</sup> Si ricordi che in questo straordinario documento il Pontefice considera come cultura la forma condivisa di intendere il mondo che esiste in un popolo, che si manifesta in un linguaggio

consuetudine, nel caso canonico, ha valore non solo quando è conforme o esula dalla legge ma anche se è contraria ad essa, eccetto se espressamente riprovata<sup>7</sup>; la comunità di fedeli ha quindi un ruolo attivo: non è mera destinataria di norme ma anche possibile autrice della propria disciplina canonica. La seconda è che, nella Chiesa primitiva, fu solo per via consuetudinaria che si fece strada la prassi dell'inumazione in alternativa ad altri usi, tra i quali anche la cremazione, essendo piuttosto tardivi i primi interventi normativi che riprovarono la medesima in modo espresso<sup>8</sup>.

Un secondo richiamo concettuale, annesso al precedente, è quello sulla gerarchia delle fonti normative. Senza troppo indugiare sulle varie categorie, interessa segnalare che tanto nel sistema canonico come in quello civile, seppur con strumenti tecnici diversi, e nella salvaguardia di valori di portata più generale, un importante ruolo nella disciplina sulla materia si affida alla categoria di norme che, in astratto, è più idonea a tutelare la pluralità di usi e culture secondo i segni dei tempi e luoghi: la legislazione particolare e i relativi riti, nell'ordinamento canonico; nell'ordinamento italiano, le leggi regionali. I primi debbono aver coerenza con le leggi liturgiche di cui al c. 2<sup>9</sup>; in campo civile, le competenze attribuite alle regioni lasciano immutato il principio, ribadito nell'ultimo disegno di legge quadro, secondo cui l'attività funeraria rimane di interesse nazionale<sup>10</sup>.

---

comune, nelle sue istituzioni, tradizioni e stili di vita quotidiana. Le culture insegnano a rileggere il Vangelo e a riscoprirlo, ma il Vangelo a sua volta impone, con identica parresia, il dovere di evangelizzare la cultura e trasformare ciò che in essa risulti distante dall'annuncio salvifico.

<sup>7</sup> Cf. cc. 23-28; sull'inclusione di questo istituto nel primo codice canonico, cf. G. FELICIANI, *La consuetudine nella codificazione del 1917*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), 333-346.

<sup>8</sup> Cf. PH. ROUILLARD, *Origine e sviluppo del rito delle esequie*, in *Rivista di Pastorale Liturgica* 197 (1996), 3 ss.

<sup>9</sup> Nel nostro caso, l'*Ordo exsequiarum* (editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1969); ed. it. RITUALE ROMANO riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, *Rito delle esequie*, edizioni CEI, Roma, 1974 (RE).

<sup>10</sup> Mi riferisco al ddl n. 4144 presentato in Parlamento il 7 luglio 2003 dal Ministro della Salute (Sirchia), di concerto con i Ministri dell'Interno (Pisanu) e degli Affari Regionali (La Loggia), avente come titolo *Disciplina delle attività nel settore funerario*; in detto progetto si ribadisce che, per il coinvolgimento multidisciplinare (non riconducibile a un'unica competenza), allo Stato spetta esprimere i principi fondamentali a cui deve ispirarsi la disciplina.

Al riguardo si deve sottolineare, come elemento distintivo dell'ordinamento canonico, la prevalenza degli strumenti di diritto particolare su quelli di diritto universale e i vari principi cui ricorrere in caso di *lacuna legis*. E' legittima la scelta sia di trattare della cremazione solo nell'appendice del rituale delle esequie, sia di prescindere da obiettivi strettamente disciplinari circa i vari aspetti, ricondotti a un insieme di indicazioni pastorali che le legislazioni particolari potranno completare. Non é quindi fondata la critica che, ritenendo un paradosso apporre appendici su contenuti inesistenti nella fonte, tradisce il tenore della norma canonica comune e dimentica il ruolo del diritto particolare, tentando in modo maldestro di paragonare tale modo di procedere a quello di un decreto sul matrimonio che includesse un'appendice permettendo il divorzio<sup>11</sup>.

A detta relazione tra il generale e il particolare si aggiunge, ma con portata ben più consistente, l'ulteriore distinzione tra diritti soggettivi individuali e quegli interessi collettivi che costituiscono il diritto pubblico. Alcuni negano che si possa parlare di diritti soggettivi in campo canonico, posizione dottrinale discutibile<sup>12</sup>; é però pacifico, anche per chi sostiene l'esistenza, che nell'ordinamento della Chiesa detti diritti non hanno senso in se stessi, né possono essere intesi in chiave di rivendicazione individualistica, che anziché favorire gli interessi comuni protetti dall'ordinamento, si ponga in contrasto con i medesimi<sup>13</sup>. Viceversa, l'evoluzione dei sistemi civili è imperniata in gran parte sulle garanzie individuali, sicché l'ordine pubblico<sup>14</sup> è inteso piuttosto come mero limite dei diritti soggettivi.

---

<sup>11</sup> Simili critiche furono diffuse su alcuni blog il giorno della presentazione della nuova edizione.

<sup>12</sup> Sulle varie posizioni delle scuole canonistiche al riguardo cf. P. GHERRI, *Autotutela amministrativa. Remonstratio canonica*, in *Decidere e giudicare ...*, cit., 336-345.

<sup>13</sup> Cf. R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice*, Torino 1983.

<sup>14</sup> Al concetto di ordine pubblico riconducono le principali costituzioni moderne gli eventuali limiti alle manifestazioni del diritto alla libertà religiosa.

E' vero che, sull'argomento che ci occupa, sia in sede canonica che civile è un po' paradossale ricorrere al concetto di diritti soggettivi, in quanto attribuiti a un defunto. I diritti, tanto nel versante positivo (lo *ius ad sepulturam*) come in quello negativo (la *privatio sepulturae*) sono predicabili in senso stretto di persone fisiche o giuridiche vive, per cui è più corretto riferirsi ai diritti della comunità rispetto ai loro defunti, cioè, il diritto a che abbiano le debite esequie e a che siano rispettate le loro ultime volontà<sup>15</sup>. Nell'ambito canonico, gli interessi comuni protetti sui vari aspetti annessi alla cremazione sono formulati con l'abituale clausola di evitare scandalo o disorientamento tra i fedeli<sup>16</sup>. Nel diritto civile, i limiti alle volontà individuali vengono dettati specialmente da esigenze sanitarie e criminologiche<sup>17</sup>.

In ambo gli ordinamenti risulta centrale la *ratio legis*, un ulteriore concetto che incide nell'interpretazione e nell'applicazione corretta delle norme, evitando approcci meramente positivisti di cui è doveroso rifuggire, specialmente nel diritto della Chiesa, dove la lettera della legge è sempre relativa rispetto allo spirito della medesima. Nel diritto canonico la *ratio* della legge viene data dalla considerazione della sua finalità, delle circostanze e dell'intenzione dell'autore<sup>18</sup>, aspetti che, sul nostro argomento, esigono di distinguere tra la cremazione e le possibili ideologie sottostanti, ma anche (e ciò mi sembra molto più impegnativo) tra l'irrinunciabile messaggio evangelico e la sua costante inculturazione, con l'annessa simbologia circa il rapporto tra "corporeità e corpo", inteso come tempio dello Spirito Santo.

---

<sup>15</sup> Cf. J. MANZANARES, *De las exsequias eclesiásticas*, in *Código de Derecho Canónico: Edición bilingüe comentada*, Madrid 1983, 570.

<sup>16</sup> Si tratta di una formula utilizzata dalle norme canoniche, relative a diverse materie, nelle quali si disciplinano situazioni particolari in modalità che rappresentano un'eccezione alla regola generale. In tale orizzonte si comprende il tenore della quarta delle "indicazioni pastorali" di cui al n. 167 dell'appendice (sulle esequie in caso di cremazione) nella seconda edizione del RE.

<sup>17</sup> Si vedano sul punto le convergenti disposizioni delle leggi e dei regolamenti di Polizia Mortuaria di diversi Paesi citati da Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Città del Vaticano 1995, 67-116.

<sup>18</sup> Sull'ermeneutica del diritto canonico cf. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna 1990.

Quest'ultimo richiamo è strettamente connesso al valore pedagogico delle leggi, dimensione che non è saggio emarginare quando si appronta una qualsiasi disciplina, soprattutto nel diritto liturgico, così potenzialmente efficace nell'offrire o smentire messaggi, per la stabilità e assiduità del linguaggio rituale<sup>19</sup>. Pur diminuito il peso di ideologie direttamente ostili, sul tema rimangono le sfide rappresentate da processi culturali secolarizzati e postmoderni; tra questi meritano menzione la tendenza a privatizzare la morte, la perdita della connotazione simbolica del corpo (non più inteso come centro di senso e relazioni ma come macchina che si guasta), l'inhospitalità delle case per chi si appresta a morire, con il corrispondente smarrimento dell'esperienza forte della compassione e della memoria<sup>20</sup>, valori così decisivi per costruire in vita rapporti sociali capaci di includere la speranza.

L'attenzione accurata alla disciplina generale non compromette la centralità della persona nella legge canonica; senza smentire il rispetto del principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge, con l'annessa necessità di evitare disparità di trattamento (specialmente offensiva nelle tematiche relative alla morte), l'istituto della dispensa è sempre stato e rimane la risorsa canonica che meglio assicura, se ci sono cause giuste, la differenza tra il Diritto, con la maiuscola, e la legge, come la sua espressione più generale<sup>21</sup>. Anche nel periodo in cui la cremazione era vietata dalla legge, la Chiesa si è servita della dispensa in presenza di cause giuste per meglio assicurare il bene delle persone e della comunità.

## II. Origine e declino della prospettiva penale su cremazione e dispersione

---

<sup>19</sup> Cf. E. MAZZA, *La liturgia come Ordo. Come definire la liturgia: norma o regola?* in P. GHERRI (ed.), *Norme e regole nella vita e nel diritto. Atti della III giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano 2009, 75-83.

<sup>20</sup> Cf. F. DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione. Tradizione cristiana, ritualità, legislazione*, in *Rivista Liturgica* 5 (2006), 1-2.

<sup>21</sup> Cf. E. BAURA, *La dispensa canonica della legge*, Milano 1997; H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae* 12 (2000), 375-418.

I concetti giuridici appena presentati, nella loro complessità e simultanea rilevanza, fanno capire l'importanza che, per il nostro tema, rivestono la nascita e il declino della prospettiva giuridica penale che, come anticipato, costituisce un fatto normativo di origine canonica tardivo e motivato da ragioni precise. I costumi dei primi cristiani non furono molto diversi da quelli dei loro contemporanei, seguendosi la prassi greco-romana e giudaica, ma creando in modo progressivo la consuetudine di un'inumazione più consone al vincolo della morte del cristiano con quella di Cristo, non quindi ispirata all'idea che dai funerali possa dipendere la sopravvivenza del defunto, ma a proclamare la vittoria sulla morte, modificando all'uopo gli aspetti lugubri dei riti pagani<sup>22</sup>.

Detto collegamento cristologico è alla base della spontanea resistenza ad altri usi, come l'imbalsamazione o la mummificazione, che evocano l'idea di una sopravvivenza artificiale lontana dal messaggio della risurrezione. In modo simile si deve intendere la posizione sulla cremazione, consuetudine molto antica, sia in oriente sia in occidente (specialmente nell'India), dove aveva però vari significati, ivi incluso quello religioso, ed era in genere congiunta a una successiva sepoltura. Detta prassi, non di rado introdotta per mere ragioni di utilità, può evocare l'idea di un annientamento totale dell'uomo; il libro della Genesi testimonia che tra gli israeliti la cremazione, oltre ché considerata delitto, era inflitta come pena per reati molto gravi, volendo significare proprio la cancellazione dei riferiti peccatori<sup>23</sup>.

Ciò non significa che l'iniziale rifiuto cristiano della stessa fosse dovuto a motivi di incompatibilità dogmatica ma, come con le altre prassi funerarie, alla difficoltà di esprimere un trapasso da questa vita in contiguità con il modello della sepoltura di Cristo e con l'idea del seme gettato in terra in attesa di frutto (la vita eterna) e depositato nel cimitero (neologismo cristiano che significa

<sup>22</sup> Cf. F. DI MOLFETTA, *Inumazione e cremazione* ..., cit., 2-3.

<sup>23</sup> Cf. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto* ..., cit., 30; 112-113.

dormitorio –da *koimao* –, che sostituisce il termine necropoli, città dei morti)<sup>24</sup>. Al vincolo cristologico si unisce così un vincolo ecclesiologico: il cimitero è il luogo dove trascorrere il sonno della morte insieme ai fratelli in attesa del risveglio definitivo. Risveglio che mai si ritenne precluso ai martiri, i cui corpi fossero stati dati alle fiamme<sup>25</sup> né, più tardi, a coloro i cui corpi, per ragioni igieniche, durante le pesti, erano incinerati. Anzi, nel settecento (a. 1656), alla cremazione ci si riferisce nelle Regole per la cura del contagio, scritte da un ecclesiastico, ricordando che, circa la dissoluzione dei corpi ai primi elementi, non c'è differenza tra bruciare e seppellire<sup>26</sup>.

L'evangelizzazione estese l'uso dell'inumazione, tra l'altro condiviso con le altre due grandi religioni (ebraismo e Islam). La diffusione del cristianesimo rese meno frequente la cremazione propagandosi così l'idea che fosse un'istituzione pagana<sup>27</sup>. Prima di proibirla però, nel considerarla pagana, è ragionevole ritenere prevalente, su altri risvolti dogmatici, il fatto che la cremazione fosse stata usata dai persecutori contro i primi cristiani come segno di accanimento sui loro corpi e con la falsa illusione di spezzare così la speranza della risurrezione<sup>28</sup>. Una rilevante traccia normativa, di natura civile e ecclesiastica, sono i *Capitularia* di epoca carolingia; in quello *Paderbrunnense* (a. 785), si vieta la cremazione dicendo in modo espresso che si tratta di rito pagano, punendo chi vi ricorre con la pena capitale<sup>29</sup>.

Se nel diffondersi della proibizione della cremazione quale prassi pagana, è innegabile il peso della dottrina sulla risurrezione, nel proteggerla penalmente, tanto con sanzioni civili come con pene ecclesiastiche, in un'epoca

<sup>24</sup> Ib. 120; cf. E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della cremazione ecclesiastica*, Milano 1976.

<sup>25</sup> Cf. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto ...*, cit., 122-123, con interessanti e numerose testimonianze dell'epoca antica riprese dalla storia ecclesiastica di Eusebio.

<sup>26</sup> Cf. M. NALDI, *Regole per la cura del contagio*, Roma 1656.

<sup>27</sup> Come tale rito pagano era considerata già nel sec. VIII (vedi sotto nota 29).

<sup>28</sup> Così si può dedurre dalle testimonianze di P. EUSEBIO, *Ecclesiastica Historia*, in PG 20, 434.

<sup>29</sup> Cf. C. MAGNUS, *Codex diplomaticus: Capitulare Paderbrunnense*, in PL 97, 145.



di evoluzione normativa sostanzialmente comune tra i due ordinamenti, pare più determinante la dottrina sulla dignità del corpo, annessa a quella della resurrezione, ma in sé autonoma. Così lo dimostra la vicenda sulla pratica di cremazioni parziali durante l'epoca delle crociate, non mossa da ragioni anticristiane, dovuta anzi a un senso di pietà verso le ossa dei cadaveri dei soldati morti lontani dalla propria patria con l'obiettivo di rimpatriarli con facilità. Bonifacio VIII (a. 1300) condannò detta prassi con scomunica riservata alla Santa Sede, dichiarando quale *falsa pietas* le sue motivazioni. Nella decretale si indica come giustificazione della suddetta pena le sevizie verso il corpo che la medesima comportava<sup>30</sup>.

Un profondo cambiamento dei termini del problema si ha con la modernità, e con la scomparsa dei regimi di cristianità avviatasi con l'avvento dell'Illuminismo e del Razionalismo. La cremazione sperimenta allora un nuovo rilancio anche per motivi ideologici quali il disagio che deriva dal conciliare lo splendore della ragione e la putrefazione dei corpi; un nuovo senso dell'igiene e della salute pubblica anche fuori da situazioni di emergenza; l'ostilità verso la Chiesa e la religione con l'affermazione della priorità assoluta dei diritti di libertà individuale<sup>31</sup>. Non sono mancate proposte di includere la libertà di scelta sulla destinazione del proprio cadavere nel novero dei diritti umani<sup>32</sup>. In questo clima culturale scomparve pian piano il divieto della cremazione negli stati moderni, distinguendola nettamente dalle fattispecie di reati contro la pietà verso i defunti tra i quali, la maggioranza dei codici penali, indica il vilipendio di cadavere, la distruzione, la soppressione, la sottrazione, l'occultamento e altri usi. La condizione più ricorrente nei vari ordinamenti per provvedere alla cremazione riguardava il rispetto della volontà del defunto. Così si esprimeva l'art. 5 di un

---

<sup>30</sup> Si tratta della decretale *Destetandae feritatis abusum*, VI, 1.3.6.

<sup>31</sup> Cf. G. DE MARTINI – S. NEGRUZZO (edd.), *Pietà per i defunti. Storia della cremazione a Pavia tra '800 e '900*, Pavia 2000; E. MIRAGOLI, *La cremazione del corpo dei defunti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 338.

<sup>32</sup> Cf. R. FINI, *La cremazione servizio di stato nel mondo di domani*, Firenze, 1964, 1-13, dove si riferisce a quanto richiesto all'Unesco dalla Federazione Internazionale per la cremazione; Z. SUCHECKI, *La cremazione ...*, cit., 72.

progetto di legge nella Francia del 1797, poi raccolto nell'art. 3 *de la loi della salubrité* del 1887<sup>33</sup>.

Nel caso dell'ordinamento italiano si deve ricordare che l'art. 411 c.p., dove si prevedono i reati di distruzione, soppressione o sottrazione di cadaveri, con menzione espressa della dispersione delle ceneri, è stato modificato con la legge n. 130 del 2001<sup>34</sup>, aggiungendosi un paragrafo secondo dove espressamente si stabilisce che la dispersione di ceneri di cadavere autorizzate dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto non costituisce reato.

In questo clima culturale della fine del settecento, segnato ideologicamente da obiettivi e motivi anticristiani, favoriti da molte società crematorie, si dà origine a una norma penale canonica nuova, riguardante la prassi della cremazione in quanto tale, come forma alternativa di sepoltura o, quanto meno, di destinazione del cadavere. Detta normativa fu preceduta da interventi volti a condannare le associazioni pro cremazione e l'iscrizione ad esse. Il decreto del S. Ufficio *Non pauci* col sottotitolo *Quoad cadaverum cremationis* del 19.5.1886<sup>35</sup> rispose in modo negativo alle domande sulla legittimità di iscriversi a società crematorie e di mandar cremare il proprio o l'altrui corpo; si avvertiva anzi che se la detta società era la massoneria o altre sette affiliate, si incorreva nelle sanzioni già date contro le stesse, cioè la scomunica e la conseguente privazione delle esequie.

Un successivo decreto dello stesso anno (*Quoad corporum cremationem*, 15.12.1886<sup>36</sup>) precisò che, a chi fu cremato per volontà altrui, non si doveva privare dei riti funebri, ma solo in casa o in chiesa, con espressa

<sup>33</sup> Cf. *Répertoire Général Alphabétique du Droit Français*, XXIV, Paris 1896, 252.

<sup>34</sup> Cf. *Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana*, serie generale, n. 91 del 19.4.2001.

<sup>35</sup> Cf. ASS 19 (1886), 46.

<sup>36</sup> Cf. ASS 25 (1892-93), 63.

proibizione di farlo nel luogo della cremazione e sempre “remoto scandalo”. Non tardarono in arrivare ulteriori quesiti al S. Ufficio per chiarire altri aspetti, come quelli formulati già nel 1892 dal vescovo di Friburgo sulla possibilità di amministrare i sacramenti ai moribondi che scelgono la cremazione per motivi diversi della propaganda anticristiana. La risposta fu negativa ma solo nel caso in cui detto fedele fosse stato ammonito per modificare le sue disposizioni e avesse rifiutato di farlo; se non ci fosse stato tale ammonimento, l’unico principio da salvaguardare era solo quello di evitare scandali<sup>37</sup>.

Il CIC 1917, nei cc. 1203 e 1240 par. 1, n. 5 raccoglie queste disposizioni, imponendo l’obbligo di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti e riprovando espressamente la loro cremazione (c. 1203 par. 1). A detto obbligo e riprovazione si aggiungono altre due disposizioni di natura non penale: dichiarare illecita l’esecuzione della volontà del defunto che avesse disposto la sua cremazione, e ritenere come non posti gli atti giuridici (contratti, testamenti o altri) in cui detta volontà fosse stata manifestata (c. 1203 par. 2). Infine, la protezione penale fu stabilita direttamente con la proibizione di sepoltura ecclesiastica per coloro che avessero ordinato di cremare il loro corpo (c. 1240, par. 1, n. 5); la riferita pena comprende anche il divieto delle esequie (c. 1204) e si estende alla messa di anniversario e ad altri riti funerari pubblici (c. 1241).

Un’interpretazione autentica del 1925<sup>38</sup> chiarì che la privazione riguardava anche coloro che rimasero nella volontà di essere cremati anche nei casi in cui la cremazione in se non si fosse poi verificata per volontà altrui (c. 1203 par. 2). In questo clima di estremo rigore è degna di nota la precoce puntualizzazione fatta in un’istruzione dello stesso S. Ufficio del 1926<sup>39</sup>, chiarendo che la cremazione non è comunque intrinsecamente e in senso

---

<sup>37</sup> Cf. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto ...*, cit., 144.

<sup>38</sup> Cf. AAS 17 (1925), 583.

<sup>39</sup> Cf. AAS 18 (1926), 283.

assoluto riprovevole, essendo giustificata in circostanze straordinarie che afferiscano al bene pubblico.

Il declino della prospettiva penale canonica avviene nel clima conciliare, in quell'orizzonte impegnativo che rappresenta la sfida di cogliere i segni dei tempi e di rendere più autentico e comprensibile l'annuncio del Messaggio. Diversi padri del concilio, come già prima altri pastori, fecero notare che la scelta della cremazione, tra le persone appartenenti alle loro Chiese Particolari, non era più dettata da ragioni anticristiane o di odio verso la fede o verso la Chiesa. Il concilio non trattò direttamente il tema, sebbene la *Sacrosantum Concilium*, al n. 81, non manca di segnalare un principio fondamentale, cioè che il rito delle esequie deve esprimere in modo più chiaro tanto la natura pasquale della morte cristiana come gli usi e tradizioni di ogni singolo luogo<sup>40</sup>.

L'abbandono quasi definitivo della prospettiva penale si ha con l'istruzione *Piam et constantem: De cadaverum crematione*, del 1963<sup>41</sup>, nella quale si invita a fare il possibile per mantenere la consuetudine di seppellire i cadaveri, mitigando però le disposizioni del codice allora vigente. Si spiega che la cremazione "non tocca l'anima né impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo", per cui "non contiene in sé e per sé negazione di quei dogmi"; si sostiene che detto pensiero fu sempre sentito dalla Chiesa, trovando in ciò spiegazione che ella abbia consentito la cremazione in circostanze straordinarie e quando era chiesta con animo onesto. Nella seconda parte dell'istruzione, di natura pratica, si stabilisce che le norme codiciali non si debbano osservare in tutti i casi ma solo quando "consti che la cremazione sia voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa". Ciò significa che, nelle condizioni appena riferite, non si deve vietare l'esecuzione della volontà del defunto, né

---

<sup>40</sup> Per un riassunto degli atti preparatori riguardanti il tema della cremazione cf. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto ...*, cit., 160-164.

<sup>41</sup> Cf. AAS 56 (1964), 822-823.

privare lui dei sacramenti, né della sepoltura né dei pubblici suffragi, i quali però sono esclusi nel luogo della cremazione dove, inoltre, non si deve accompagnare il cadavere.

### III. L'attuale legislazione civile in Italia

Passando alle norme civili attualmente in vigore in Italia, il primo testo al quale fare riferimento è il Regolamento di Polizia mortuaria del 1990<sup>42</sup>. Detto Testo raccoglie una serie ininterrotta di riforme rispetto a quello emanato per la prima volta nel 1892 dove all'art. 67 venivano indicate le condizioni per consentire la cremazione, caso per caso, da parte dell'ufficiale di Stato. Dette condizioni erano riconducibili alla presentazione di due tipi di documenti: una disposizione testamentaria del proprio defunto o, in difetto, una domanda scritta dei parenti prossimi; in secondo luogo dal certificato del medico circa la natura della malattia che determinò la morte escludendo il sospetto di cause criminose; nel suo difetto, ed in caso di morte improvvisa o sospetta questo secondo documento poteva consistere nel nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questo primo regolamento non era consentita l'uscita dal Cimitero delle urne contenenti le ceneri.

Alla normativa del 1892 seguirono diverse modifiche apportate nel 1942, nel 1968 e nel 1975 che riguardavano principalmente il tipo di documenti per autorizzare la cremazione<sup>43</sup>. E' significativa l'introduzione, in sostituzione delle disposizioni testamentarie, del certificato di appartenenza ad associazioni che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, aggiungendosi come cautela una dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti chiara la sua volontà accompagnata da un'altra del Presidente dell'Associazione.

---

<sup>42</sup> Il testo è pubblicato nel Supplemento Ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12.10.1990.

<sup>43</sup> Per i riferimenti sulle citate modifiche, cf. Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto* ..., cit., 73-80.

Nell'evoluzione legislativa in materia dobbiamo tenere in considerazione la legge 29 ottobre 1987 n. 440 che prevedeva la gratuità del servizio pubblico di cremazione. Questa legge ha rappresentato per l'Italia uno strumento di promozione per la scelta della cremazione, ma successivamente ne ha perso la connotazione della gratuità con la legge 28 febbraio 2001 n. 26 che garantisce la mancanza di costi solo per le persone bisognose o le famiglie indigenti<sup>44</sup>.

Nel Regolamento di polizia mortuaria (Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990) vengono semplificate le procedure per l'adempimento delle volontà del defunto. Nel regolamento attualmente in vigore nell'art. 79, 1 si affida al Sindaco l'autorizzazione, si stabilisce che in mancanza di disposizione testamentaria possa subentrare la volontà di provvedere alla cremazione manifestata dal coniuge e in difetto dal parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 del c.c. e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla totalità dei medesimi. Si stabilisce inoltre la forma in cui deve risultare detta volontà del coniuge o dei parenti (atto notarile o sottoscritto da pubblici ufficiali abilitati). Si mantengono con lievi modifiche le eventuali documentazioni di appartenenza ad Associazioni crematorie (si qualifica come convalida della dichiarazione dell'associato la dichiarazione del Presidente dell'Associazione) e le cautele attribuibili ai documenti rilasciati dall'Autorità sanitaria o giudiziaria.

Sulla conservazione dei resti il Regolamento stabilisce la raccolta delle ceneri in apposita urna portante i dati del defunto; la predisposizione di un edificio per accogliere le urne dentro il cimitero ma anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati secondo le norme edilizie stabilite dai Regolamenti comunali. Innovazione importante riguarda l'eventuale dispersione delle ceneri dopo la cremazione per espressa volontà del defunto oppure per le

---

<sup>44</sup> Cf. E. MIRAGOLI, *Rito delle esequie e cremazione: legislazione civile e scelte pastorali*, in *Rivista liturgica* 99 (2012), 221.

quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Da notare che si tratta ancora di dispersione all'interno di un'area cimiteriale in un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.

Una Circolare esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria (24 giugno 1993 n. 24<sup>45</sup>) apporta una novità sostanziale laddove prevede l'obbligo di realizzare in ogni cimitero un cinerario comune dove vengono raccolte le ceneri in forma indistinta. Tale forma di sepoltura non prevede alcun onere economico.

Altre norme minori del vigente regolamento riguardano il personale che può eseguire la cremazione (quello autorizzato dall'Autorità comunale), l'oggetto della cremazione (la salma e l'intero feretro) e l'attestazione tramite verbale in tre esemplari sull'avvenuta consegna dell'urna cineraria<sup>46</sup>.

Il secondo testo normativo da menzionare è la L. 130 del 30 marzo del 2001<sup>47</sup>, alla quale ci siamo già riferiti a proposito della modifica dell'art. 411 c.p. circa la depenalizzazione della dispersione delle ceneri se autorizzata dall'ufficiale dello stato civile su espressa volontà del defunto. Continua ad essere reato però la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello Stato civile o fatta in modalità diverse da quelle indicate dal defunto. Interessa avvertire che questa legge comporta modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria del 1990 ed alcune puntualizzazioni ai principi che sottostavano al medesimo.

---

<sup>45</sup> Il testo è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, serie generale, n. 158, 8.7.1993.

<sup>46</sup> Si vedano in proposito gli artt. 80, 1 e 81, 1.

<sup>47</sup> Cf. nota n. 34.

Così, rispetto alla disposizione testamentaria del defunto, si aggiunge la clausola sull'efficacia dell'eventuale dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella del testamento. Identica efficacia si attribuisce alla riferita dichiarazione autografa posteriore del defunto rispetto all'iscrizione in società crematorie. Al tempo stesso si dispone che l'iscrizione alle suddette associazioni abbia validità anche contro il parere dei familiari. Si esplicita inoltre la rilevanza della volontà dei legali rappresentati quando il defunto è minore o interdetto<sup>48</sup>. Le novità riguardano soprattutto la dispersione delle ceneri che in questa legge, sempre nel rispetto della volontà del defunto, si consente non solo nelle aree destinate a ciò all'interno dei cimiteri ma anche in natura o in aree private vietandosi soltanto nei centri abitati secondo quanto stabilito dal nuovo codice della strada<sup>49</sup>. Si indicano inoltre le condizioni per la dispersione in mare, laghi e fiumi stabilendo che la dispersione sia eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante dell'Associazione crematoria cui fosse iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune<sup>50</sup>.

Rispetto alla conservazione delle ceneri si prevede insieme alla tumulazione, l'alternativa dell'affidamento ai familiari sempre nel rispetto della volontà espressa dal defunto. Sulla disciplina dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari si è espresso anche il Consiglio di Stato<sup>51</sup> con indicazioni precise sulle schede anagrafiche di riconoscimento e sulla garanzia da ogni profanazione nei luoghi in cui le urne vengono collocate. In alcuni comuni sono previsti moduli circa la necessaria conoscenza delle norme e l'impegno a osservarle da parte dei familiari affidatari delle urne.

---

<sup>48</sup> Cf. art. 3, 1 b.

<sup>49</sup> Cf. art. 3 c.

<sup>50</sup> Cf. art. 3 d.

<sup>51</sup> Sezione prima 29 ottobre 2003 n. 2957/03, citato da E. MIRAGOLI, *Rito ...*, cit., 223.



Una certa rilevanza può avere ai nostri fini la norma sulla predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato<sup>52</sup>. Pur meno rilevanti per la nostra riflessione ma significativa circa la promozione della pratica crematoria sono quelle norme riguardanti la non sottomissione alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme quando si tratta del trasporto di urne contenenti le ceneri e le norme sulla cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni previo assenso dei soggetti cui ci siamo riferiti per la cremazione immediata (coniuge, parente prossimo...), o comunque dopo trenta giorni in un albo specifico del Comune in caso di loro irreperibilità<sup>53</sup>. In questa legge si affida alle regioni la competenza normativa per la realizzazione dei crematori, mentre ai comuni si attribuisce la gestione dei medesimi, l'informazione ai cittadini e addirittura le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti ad essa annessi in caso di indigenza accertata del defunto (si tratta del comune di ultima residenza del defunto)<sup>54</sup>.

Un breve riferimento merita un disegno di legge del 2003 (d.d.l. 4144<sup>55</sup>) anche se mai convertito in legge. L'interesse proviene dalla convergenza, come autori, dei tre ministri coinvolti (Sirchia della Salute, Pisanu degli Interni e La Loggia degli Affari Regionali), circostanza questa che rispecchia l'imprescindibile mantenimento della competenza statale su una delle dimensioni più importanti e condizionante le competenze delle Regioni e dei Comuni. Detta dimensione è quella riguardante i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria per definire standard uniformi su tutto il territorio nazionale in tema di trattamento del cadavere e dei resti umani. La riferita multidisciplinarietà giustifica le competenze dello Stato senza

---

<sup>52</sup> Cf. art. 3 i. Per una recente riflessione sulle implicazioni canoniche annesse alla celebrazione di esequie fuori dai luoghi di culto, cf. J. D. GANDIA BARBER, *La exequias religiosas en los tanatorios*, in *Anuario de derecho canónico* 1 (2012), 37-73.

<sup>53</sup> Cf. art. 3 f, g.

<sup>54</sup> Cf. artt. 6-7.

<sup>55</sup> Cf. sopra, nota 10. Pur non essendo mai stato convertito in legge, i contenuti del ddl possono dirsi riflesso oggettivo di future tendenze legislative.

compromettere il principio di sussidiarietà che giustifica invece le competenze regionali e comunali.

E' interessante che il d.d.l. indichi espressamente l'opportunità di regolare in modo omogeneo la cremazione, stabilendo che i forni crematori continuino ad essere costruiti all'interno dei cimiteri, motivando detto orientamento sulla base secondo cui, il cimitero comunale, quale forma di conservazione della memoria e dei ricordi è ancora la più opportuna e coerente con la cultura e la tradizione del popolo italiano che vede in esso il luogo e la sintesi della sua storia sia come collettività sia come singoli individui.

Tra i principi fondamentali in materia funeraria si annovera al n. 5 dell'art. 1 del d.d.l. quello di garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere tra sepoltura e cremazione. All'art. 9 si riprende quanto previsto nell'art. 3, co. 1, della l. 130/2001 circa la dispersione e la conservazione delle ceneri, puntualizzando però che la volontà del defunto per la dispersione o conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in modo analogo alle modalità previste circa la scelta della cremazione in sé. Si regolano altresì le condizioni per disperdere le ceneri in natura, stabilendo le distanze in ciascun caso. Si dispone inoltre come disciplinare i casi in cui alla conservazione delle ceneri si procede tramite affidamento personale, disponendo un registro da cui risultino le generalità dell'affidatario unico indicato in vita dal defunto. Nel caso in cui l'affidatario intendesse rinunciare, l'urna verrà destinata al cinerario comune di un cimitero previa comunicazione all'ufficiale dello stato civile.

Nell'art. 11 il d.d.l. si stabiliscono i servizi del commiato prevedendosi su istanza dei familiari il ricevimento e la custodia per breve periodo delle salme.

Come esempio di legge regionale è sembrato interessante riferirsi a quella del Piemonte (l.r. n. 20 del 31 ottobre del 2007<sup>56</sup>) intitolata “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”. All’art. 1, co. 2, si dichiara espressamente l’intenzione di valorizzare la scelta della cremazione pur nel rispetto della dignità di ogni persona, della sua libertà di scelta, delle sue convinzioni religiose e culturali, ma nell’orizzonte di un diritto ad essere adeguatamente informato.

Tra le garanzie individuali merita menzione il fatto che l’art. 2, co. 1, disponga che le ceneri debbano rimanere indivise, che siano adottati sistemi identificativi non termodeperibili per certificare la correlazione tra cadavere e ceneri (art. 2, co. 3) e che in caso di inumazione delle urne cinerarie queste debbano essere realizzate in materiali non deperibili (art. 2, co. 4). Si mantengono le stesse disposizioni della legge nazionale circa i modi di accreditare la volontà del defunto sulla cremazione e sulla destinazione dei propri resti cremati; si aggiunge però che in caso di affidamento, qualora il defunto non abbia indicato l’affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la sua volontà dovrà essere eseguita dalle figure indicate all’art. 2, co. 7.

Sono rilevanti le disposizioni dell’art. 3 sulle garanzie necessarie in caso di conservazione delle urne affidate ai familiari; si impone all’affidatario l’obbligo di custodire l’urna e di consentire una destinazione stabile, al riparo da possibili profanazioni, con l’ulteriore obbligo di comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione, così come eventuali trasferimenti, tanto al comune di provenienza come a quello di destinazione. Si assicura la consegna per la conservazione dell’urna imponendola come obbligo in caso di rinuncia dell’affidatario; in caso di decesso del medesimo l’obbligo di consegna incombe su chi rinvenga un’urna in un domicilio privato; la consegna

---

<sup>56</sup> Il testo è pubblicato nel *B.U.* 2.11.2007, 3° suppl. n. 44.

si deve fare a un cimitero comunale. Nessuna novità di rilievo si stabilisce sulla dispersione delle ceneri, eccetto l'introduzione del divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi per autorizzare la dispersione e l'obbligo ai soggetti affidatari di comunicare al comune di destinazioni, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione.

Merita menzione l'art. 8 circa le strutture per le cerimonie di commiato; si stabilisce espressamente che le medesime devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, permettendo che siano utilizzate per l'esposizione e la veglia dei cadaveri. Quale disposizione a tutela di una adeguata cultura della morte, è significativo il contenuto dell'art. 7, che richiama la finalità di non perdere il senso comunitario della morte per stabilire la necessità di realizzare nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportando i dati del defunto quando vi sia consegna ad un affidatario o quando vi sia dispersione.

#### IV. L'attuale legislazione canonica

Sotto il profilo del diritto liturgico il testo fondamentale sono i *Prenotanda* dell'*Ordo exsequiarum* del 1969, dove si raccoglie quanto stabilito ai nn. 2 e 3 della citata istruzione del S. Ufficio del 1963<sup>57</sup>, permettendo quindi le esequie per chi scelse la cremazione per motivi non contrari alla dottrina cristiana, in modalità conformi agli usi, ma evitando di offuscare la preferenza della Chiesa per la sepoltura, nonché lo scandalo. Non si recepisce però la disposizione del n. 4 dell'istruzione, che vietava i riti nella sala crematoria; anzi, si permette di fare in dette sale i riti previsti nelle cappelle del cimitero o presso la tomba, in mancanza di un altro luogo adatto, pur sempre col dovere di evitare scandali o di provocare indifferentismo religioso.

---

<sup>57</sup> Si tratta dell'istruzione *Piam et constantem: De cadaverum crematione* (cf. nota 40).

Nel gennaio 1977, la Congregazione per i Sacramenti e il Culto diede risposta ufficiale alle molte domande pervenute circa la possibilità di celebrare le esequie in Chiesa alla presenza dell'urna con le ceneri. Il Dicastero espresse la non opportunità di detta celebrazione richiamando il bisogno di conservare la verità dei segni liturgici; in tal senso affermava che le ceneri, che esprimono bene la corruzione del corpo, non esprimono in modo adeguato la morte come "sonno" in attesa di risurrezione, essendo inoltre il corpo quale tempio dello spirito sin dal battesimo (non quindi le ceneri) chi riceve gli onori liturgici. Nei casi in cui non si potesse deferire la cremazione, si stabilì di celebrare le esequie senza la salma<sup>58</sup>.

Sotto il profilo strettamente giuridico, il codice di 1983 mantiene identica disciplina e prospettiva, senza introdurre novità alle norme postconciliari universali precedenti, limitando il diniego delle esequie e della sepoltura solo a chi scelse la cremazione del suo corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana e mantenendo, in termini di raccomandazione, la preferenza della consuetudine della sepoltura (cc. 1176 par. 3 e 1184 par. 1, n. 2). A tali disposizioni si aggiungono le norme sull'obbligo di celebrare le esequie secondo le leggi liturgiche (c. 1176 par. 2), sulla consultazione all'ordinario se vi sono dubbi (c. 1184 par. 2) e sull'estensione della negazione delle esequie ad ogni altra messa esequiale (c. 1185).

Il diritto particolare, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello liturgico, è chiamato ad affrontare, nel rispetto delle norme universali, nuove sfide che non sono state oggetto di alcuna previsione, perché non rilevanti a sufficienza quando le norme furono emanate. Tali sfide sono riconducibili alla diffusione ulteriore della scelta della cremazione, che sbiadisce l'efficacia reale della raccomandazione dell'inumazione; alle occasioni meno rare, derivanti da svariati motivi (inclusi quelli burocratici e economici) che impongono di

---

<sup>58</sup> Cf. SC PRO SACR. ET CULTU DIV., resp. *De celebrazione exsequiarum pro iis qui proprii cadaveris cremationem eligerint*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, coll. 7290, n. 4493.

celebrare le esequie solo dopo la cremazione; all'opportunità di accompagnare ancora con riti religiosi il deposito dei resti cremati nei cimiteri; infine, come sfida più insidiosa, alla crescente prassi di disperdere le ceneri o di conservarle in abitazioni private.

A queste sfide, pur in misura diversa, si è inteso rispondere nella seconda edizione italiana del rituale delle esequie attraverso un'appendice. Detta scelta fu indicata come orientamento dal Consiglio permanente per meglio esprimere la preferenza per la sepoltura<sup>59</sup>. Il primo capitolo contiene formulari per i riti da seguire in quei casi eccezionali in cui il feretro con la salma non è portato in Chiesa ma direttamente nel luogo della cremazione. Si includono inoltre, fuori dal rito, altre preghiere da fare successivamente alle esequie. Il capitolo secondo contiene i formulari per la celebrazione di esequie posteriore alla cremazione in presenza dell'urna, possibilità concessa dall'indulto della Congregazione per il Culto divino del 24 maggio 2010<sup>60</sup>. Le condizioni poste, oltre all'assenza di intenzioni contrarie al messaggio cristiano, sono che il Vescovo diocesano dia un giudizio positivo sull'opportunità di farlo secondo le circostanze di ciascun caso e che si rispettino lo spirito e le norme del rito ivi indicate<sup>61</sup>.

Sulla dispersione delle ceneri o l'affidamento di queste ai familiari il rituale afferma che la Chiesa ha molti motivi di contrarietà verso queste scelte, indicando che dispersione e sepoltura anonima impediscono di poter esprimere il dolore personale e comunitario con riferimento a un luogo preciso, e rendono più difficile il ricordo dei defunti, estinguendolo presto anche per le generazioni successive<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Cf. F. DI MOLFETTA, *Presentazione del testo in Assemblea*, in CEI, *Atti della 60ª Assemblea generale*, Assisi, 2009, 68-69; E. MIRAGOLI, *Rito ...*, cit. 224.

<sup>60</sup> Di detto indulto (Prot. N. 446/10/L) si avverte al n. 180 della nuova edizione del RE.

<sup>61</sup> Ib. nn. 180-188.

<sup>62</sup> Ib. n. 165.

La riferita contrarietà non si traduce però in norme disciplinari sul da farsi quando vi sia la dichiarata volontà di spargere le ceneri o di affidarle ai familiari, come consentono le leggi civili. Pur col titolo di indicazioni pastorali, il numero 167, diviso in sette punti, contiene una vera disciplina sugli altri estremi annessi alle nuove sfide relative alla prassi della cremazione.

Avvertivamo all'inizio dell'importanza che riveste nell'ordinamento canonico l'arte dell'interpretazione delle leggi, anche della *lacuna legis*, nel risolvere le quali c'è una pluralità di criteri. Tra questi è utile riferirsi alla *mens* che abbia guidato l'autore della legge. Egidio Miragoli avverte che le citate indicazioni pastorali della nuova edizione riprendano quelle del Sussidio Pastorale del 2007, abbandonando però quella sulla scelta di spargere le ceneri, di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili<sup>63</sup>. In detto sussidio si stabiliva una sorta di presunzione, sostenendo che avvalersi di tale facoltà è comunemente considerato segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche. Questa formula lasciava aperta comunque la possibilità di esequie, se veniva dimostrata la non fondatezza nel caso della presunzione generale.

Può darsi, come il nostro autore afferma, che la ragione del silenzio sia il non aver ritenuto confacente a un libro liturgico fare scelte normative<sup>64</sup>; come si evince però dai contenuti del n. 167, detta ragione varrebbe solo per questa problematica e non per le altre; sembra quindi più logico che si sia ritenuto ancora prematuro un orientamento condiviso sul punto. Ciò significa che si dovrà trovare lo spazio altrove per una norma che stabilisca quale atteggiamento assumere di fronte a chi sceglie di spargere le ceneri e come fare per scoraggiare detta scelta.

---

<sup>63</sup> L'autore si riferisce al testo CEI, *Proclamiamo la tua risurrezione. Sussidio in occasione della celebrazione delle esequie*, Città del Vaticano, 2007, 113-148.

<sup>64</sup> Cf. E. MIRAGOLI, *Rito ...*, cit., 226.

La legislazione particolare potrebbe colmare il vuoto in quanto è sempre e comunque il Vescovo colui che deve valutare che non si tratti di scelta fatta per ragioni contrarie alla fede. Nel farlo, il legislatore particolare può essere orientato secondo l'indirizzo restrittivo del pregresso sussidio pastorale del 2007, ma anche secondo altri indirizzi più possibilisti stabiliti da altri vescovi. Il rischio è che possa darsi ingresso a eccessiva disparità di discipline, con le relative polemiche.

## V. Potenziali sviluppi

Lo status quaestionis or ora presentato consente di ricondurre gli eventuali potenziali sviluppi della disciplina a due gruppi di questioni, sulle quali bisogna tener presenti i vari elementi in gioco. La prima è la necessità di approfondire la presunzione di incompatibilità tra la scelta della dispersione e conservazione fuori dal cimitero delle ceneri e gli elementi da salvaguardare relativi alla teologia sulla dignità del corpo. A questo punto del nostro discorso credo sia chiaro che detta incompatibilità non sia di natura dogmatica ma piuttosto pedagogica, inerente cioè alla verità e corrispondenza alla realtà che incombe sui segni liturgici.

Nel comunicato finale di presentazione del nuovo rito, riguardo a queste due pratiche, si diceva che ciò che preoccupa i Vescovi è evitare che “si attenui nei fedeli l’attesa della Resurrezione dei corpi .... (e) si affievolisca la memoria dei defunti”<sup>65</sup>. Credo che a tali preoccupazioni se ne possano aggiungere altre tre: che si favorisca l’agire sulla scorta della rapidità e della limitazione degli impegni annessi alla morte di un congiunto; che si perda la dimensione ecclesiale nell’esperienza della morte e dell’attesa della vita eterna; che possano scomparire momenti particolarmente idonei per far crescere la

---

<sup>65</sup> CEI, *Comunicato finale*, n. 2, in *Atti della 60ª Assemblea ...*, cit., 203.



solidarietà comunitaria e renderla più autentica nella condivisione del dolore e della speranza.

La familiarità con i cimiteri è al servizio dei valori opposti a questi rischi. In tal senso, le conferenze episcopali possono intraprendere iniziative per precisare l'atteggiamento da osservare secondo le varie modalità di conservazione dei resti cremati fuori dal cimitero. Così si fa in un recente testo dei vescovi tedeschi<sup>66</sup>, distinguendo tra le ipotesi di dispersione e conservazione in sepolture anonime, il deposito in colombari cristiani, la destinazione a colombari di alcune chiese e lo spargimento nella natura (boschi, mari, in luoghi privati). Detto sforzo è giustificato anche dalla varietà di cause che sottostanno a queste scelte.

La conferenza episcopale tedesca, nel riaffermare la preferenza per l'inumazione, e sconsigliando vivamente le sepolture fuori dal cimitero e anonime, ammonisce comunque sulla preferenza da accordare alle modalità in cui sia possibile apporre un simbolo cristiano e una targhetta identificativa del defunto (spargimento presso alberi o arbusti), escludendo però la benedizione di un bosco cimiteriale (pur ritenendo positivo erigere una croce che inviti al raccoglimento) e la celebrazione della Messa in esso. L'orientamento è quindi di raccomandare ai congiunti di segnalare il luogo della sepoltura con la targhetta che indichi il nome del defunto e di porre un simbolo cristiano, imponendo però che la celebrazione avvenga in zona abitata e prima della cremazione. Anche in ambienti privati si esclude la celebrazione eucaristica per evitare che si accentui la deriva verso la privatizzazione. Detti ambienti privati devono essere accessibili a tutti se si intende in essi svolgere una parte delle esequie cristiane. In ambienti gestiti da imprese di pompe funebri si richiede una caratterizzazione cristiana: croce e, se possibile, cero pasquale.

---

<sup>66</sup> Ritengo illuminante il testo elaborato nel 2011 dalla Conferenza episcopale tedesca, dal titolo: *Il Signore compia in te ciò che ha iniziato nel battesimo. Cultura cattolica della sepoltura di fronte alle nuove sfide*.

La seconda questione oggetto di potenziale sviluppo è l'equilibrio tra la disciplina comune, con i corrispondenti valori per la cui tutela è data, e l'efficacia dell'evangelizzazione in alcuni casi, non tanto rari come può sembrare. I valori a cui risponde la disciplina si debbono salvaguardare sempre con esortazioni e raccomandazioni efficaci, anche nei casi in cui le ragioni di una scelta sconsigliata o vietata dalla disciplina nulla abbiano a che fare con la contrarietà ai valori da essa tutelati. Premesso ciò, quando la disciplina, pur giustificata, possa costituire un ostacolo per evangelizzare, è ovvio che la prevalenza debba essere assegnata all'annuncio del Vangelo. Si pensi ai casi in cui chi sceglie la dispersione delle ceneri di un congiunto, per motivi non preoccupanti in senso dogmatico, possa non capire che nell'esecuzione di tale scelta venga negato un accompagnamento religioso espressamente richiesto. Si pensi anche al rischio che, per compensare detto diniego, si ricorra a azioni rituali improvvisate, del tutto laiciste o, carenti di significato religioso, quando non oggettivamente deviate nei suoi contenuti.

In tali casi se, nonostante l'esortazione apposita, non si potesse recedere dalla scelta ormai fatta, riconvertendola in quella raccomandata, la conservazione cioè delle ceneri nel cimitero, il principio giuridico che dovrebbe prevalere è quello secondo cui *favores sunt ampliandi et odia restringenda*, permettendo quindi l'eccezionale celebrazione di una parte del rito delle esequie. L'impossibilità di recedere sembra meno probabile nel caso di conservazione delle ceneri presso un familiare, un'opzione che col passare del tempo può compromettere in modo meno tollerabile il mantenimento della memoria e da cui è più facile recedere verso il deposito dell'urna nel cimitero.

C.E.I. UFFICIO LITURGICO NAZIONALE (cur.), *Rito delle Esequie*.  
Umbra mortis vitae aurora. *Prospettive per la riflessione e la prassi*, Roma,  
2014.

conferenza  
testo provvisorio